

UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO

ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE DELL'ANNO 2010

Oggetto: verbale della riunione del giorno 1 aprile 2011 convocata per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo Collettivo Decentrato Integrativo per l'utilizzo delle risorse economiche dell'anno 2010.

Premesso che:

- a conclusione delle trattative svolte nel corso dell'anno 2010, in data 8 novembre 2010 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale sottoscrivevano l'Ipotesi di Accordo Collettivo Decentrato Integrativo per l'utilizzo delle risorse economiche dell'anno 2010;
- con verbale n. 32 in data 10 marzo 2011 il Revisore dei conti dell'Unione, presa visione del contenuto dell'Ipotesi di Accordo e della specifica relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, esprimeva parere positivo in merito alla compatibilità degli oneri conseguenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'Ente;
- con deliberazione n. 14 in data 11 marzo 2011, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, previa verifica dell'Ipotesi di Accordo e ritenutala compatibile con gli "indirizzi" di cui alla precedente deliberazione n. 21 del 26 marzo 2010, la Giunta dell'Unione autorizzava il Presidente della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva l'Accordo Decentrato;

tutto ciò premesso, a seguito di regolare convocazione di tutta la delegazione sindacale di cui alla nota del Segretario dell'Unione prot. 560 /2011 del 18 marzo 2011, il giorno 1 aprile 2011, alle ore 10,00 presso la sede dell'Unione Comuni del Basso Vicentino, sono presenti:

- *la delegazione di parte pubblica:*

Presidente	LAURA TAMMARO
Componente	RAFFAELLA GALLO
Componente	PAOLO SARTORI

- *la delegazione di parte sindacale:*

R.S.U.	FLAVIO CANEVAROLLO GAETANO CASTELLAN
Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL FP	AURELIO MANENTE
Organizzazione Sindacale Territoriale CISL FPS	RENATO LANARO
Organizzazione Sindacale Territoriale UIL FPL	GIORGIO COSTA
Organizzazione Sindacale Territoriale DICCAP SULPM	ELISA ALBERTIN
Organizzazione Sindacale CSA – FIADEL Vicenza	GIOVANNI CRESTANI

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Accordo sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2010.

Per la delegazione di parte pubblica

Il Presidente _____

Per la delegazione di parte sindacale

R.S.U. _____

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL FP _____

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL FPS _____

Organizzazione Sindacale Territoriale UIL FPL _____

Organizzazione Sindacale Territoriale DICCAP SULPM _____

Organizzazione Sindacale Territoriale CSA – FIADEL Vicenza _____

A) MODALITA' DI UTILIZZO DELLE "RISORSE STABILI" DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2 DEL C.C.N.L. 2002/2005

Le risorse finanziarie aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono quantificate in € 22.204,76 totali - e precisamente € **14.912,63** di risorse c.d. stabili in senso proprio ed € 7.292,13 del fondo relativo alle progressioni economiche orizzontali - come da determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario – Personale n. 9 in data 25.01.2010.

La ripartizione e la destinazione delle risorse suddette - per le finalità previste dall'art. 17 del C.C.N.L. in data 1.4.1999 s.m.i. - avviene in applicazione del C.C.D.I. 2006/2009 sottoscritto in data 20.03.2009 (tuttora vigente, come previsto dall'art. 2 al terzo capoverso, in mancanza della stipula di successivo contratto integrativo) e sulla base dei seguenti criteri.

1) PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA – ANNO 2010

Le parti concordano, anzitutto, sull'attivazione per il 2010 di una procedura selettiva rivolta al riconoscimento di progressioni c.d. orizzontali, destinando a tal fine una quota delle risorse c.d. stabili nella misura massima di € 3.500,00.

Parteciperanno alla selezione tutti i dipendenti in servizio di ruolo dell'Unione alla data del 1° gennaio 2010.

Troveranno applicazione i criteri di cui all'art. 12 del C.C.D.I. e la metodologia di valutazione definita nelle schede allegate *sub* "A" a quest'ultimo, fatte oggetto a suo tempo di separata concertazione tra le parti.

Sulla base dei criteri sopra indicati l'Ufficio Personale provvederà a stilare la graduatoria che sarà utilizzata per l'attribuzione delle progressioni orizzontali.

Accederanno a tale beneficio i dipendenti utilmente collocati ai **primi sette (7) posti della graduatoria** (limite pari al 60% del personale di ruolo – n. 12 unità al 01.01.2010), in quanto in possesso dei requisiti previsti dal C.C.D.I.

2) ACCORDO IN MERITO ALL'INQUADRAMENTO IN POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE DI DIPENDENTE PROVENIENTE DA DIVERSO COMPARTO

Le parti prendono atto che è stata trasferita dal Comune di Orgiano all'Unione una dipendente cat. D1 proveniente (a seguito di mobilità volontaria) da Ente di altro comparto, e precisamente dall'Agenzia delle Dogane, la quale è titolare di un assegno *ad personam* non riassorbibile, corrispondente alla c.d. indennità di agenzia, pari a € 7.899,02 lordi annui, confluito nella R.I.A. Secondo quanto consentito dall'art. 28, comma 7 del C.C.N.L. 5.120.2001 – ritenuto dall'A.R.A.N. applicabile anche ai casi di mobilità c.d. volontaria di personale di comparti diversi da quello delle Regioni ed Autonomie locali – le parti concordano che con decorrenza dal 1° gennaio 2010 la dipendente in parola sia inquadrata nella posizione economica "D3".

Le parti prendono altresì atto che le risorse a tal fine necessarie – così come chiarito dall'A.R.A.N. con nota in data 16.06.2010 prot. 3416/10 in risposta al relativo quesito del Segretario dell'Unione – vengono prelevate dalla R.I.A. della dipendente interessata, nella quale è confluito il maggior trattamento accessorio della dipendente stessa.

B) MODALITA' DI UTILIZZO DELLE "RISORSE VARIABILI" DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2 DEL C.C.N.L. 2002/2005

Le parti prendono atto che:

- con deliberazione G.U. n. 21 in data 26.03.2010, recante indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, come modificata con deliberazione G.U. n. 49 del 01.10.2010, le risorse decentrate "variabili" riferite all'anno 2010 sono state integrate nella misura di € **3.612,29**, ai sensi dell'art. 15 c. 2 del C.C.N.L. 1.4.1999, nonché nella misura di € **500,00**, a seguito di "trasferimento" temporaneo di risorse dal Comune di Alonte (è venuta meno l'iniziale disponibilità dei Comuni di Orgiano e di Pojana Maggiore di trasferire allo stesso titolo ulteriori risorse nella misura, rispettivamente, di € 2.000,00 e di € 1.000,00);
- con deliberazione G.U. n. 30 in data 30.04.2010 di approvazione del P.E.G. 2010, come modificata con deliberazioni G.U. n. 42 in data 23.07.2010 e n. 49 del 01.10.2010, sono state integrate le risorse decentrate c.d. variabili per l'anno 2010, nell'importo totale di € **39.600,00**, destinato alla realizzazione di progetti attuativi delle previsioni del Bilancio di previsione 2010, in relazione agli obiettivi di ulteriore incremento quali-quantitativo dei servizi specificamente individuati nelle schede descrittive allegate per le Aree di Polizia Locale, Manutentiva e Assistenza sociale al suddetto P.E.G.; con delibera G.U. n. 49/2010 le risorse variabili sono state altresì integrate, ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. k) del C.C.N.L. 1.4.1999 e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 ss.mm., nella misura di € **1.400,00** ai fini del completamento del finanziamento dei turni per il proseguimento dell'attività di vigilanza stradale fino al termine dell'esercizio.

C) RIPARTIZIONE DEL “FONDO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO” DI CUI ALL’ART. 13 DEL C.C.D.I. 2006/2009 - ISTITUTI ECONOMICI CORRELATI ALLA POSIZIONE DI LAVORO

Le parti:

- danno atto che a nessun dipendente spetta per il 2010 l’indennità di c.d. maneggio valori di cui all’art. 36 del C.C.N.L. 14.9.2000, in quanto nel corso dell’anno tale attività è stata svolta da dipendente incaricato di posizione organizzativa;
- danno atto che le indennità di **turno** sono compiutamente disciplinate dai C.C.N.L. per quanto concerne i presupposti per la corresponsione e gli importi; rinviano in particolare, per quanto concerne il riconoscimento delle indennità di turno al personale di Polizia locale e la connessa riduzione di orario settimanale, alla lettera a) del sopra citato art. 13 del C.C.D.I.;
- danno atto che, in base a quanto chiarito dall’ARAN con una recente risposta a quesito posto da un Comune in materia di indennità di rischio e di disagio (consultabile sul sito dell’Agenzia sub 900-37A9), l’importo annuo dell’indennità di **disagio** prevista dall’art. 13 C.C.D.I. per gli autisti scuolabus e gli operatori esterni va commisurato in una somma non superiore a quella massima di € 360,00 stabilita per l’indennità di rischio dall’art. 41, C.C.N.L. 22.01.2004. (L’indennità di rischio di cui all’art. 41, C.C.N.L. 22.01.2004 non spetta a nessun dipendente in quanto non cumulabile con l’indennità di disagio).

Le parti convengono sull’opportunità di riconoscere al personale (sia dipendente sia assegnato a tempo parziale dai Comuni per il 2010), in relazione alla posizione di lavoro di c.d. **responsabilità** ricoperta ed in applicazione dei criteri di cui all’art. 13 del C.C.D.I., compensi indennitari nei seguenti importi annui riferiti alle diverse posizioni lavorative.

Indennità di responsabilità	di	n. dipendenti interessati	Importo
Responsabilità procedimenti ufficio Polizia locale		1	1.250,00
Responsabilità procedimenti rel. servizio trasporto scolastico		1	1.000,00
Responsabilità procedimenti rel. servizi assistenza sociale e scolastica		1	1.000,00
Responsabilità procedimenti rel. commercio per il territorio del Comune di Orgiano		1	1.000,00
Responsabilità procedimenti rel. commercio per il territorio del Comune di Alonte		1	500,00
Indennità di disagio		n. dipendenti interessati	Importo
Autisti scuolabus		4	€ 360,00
Operatori esterni		3	€ 360,00

Relativamente alle indennità di disagio, le parti danno altresì atto che per il 2010, in base al principio contrattuale di parità di trattamento economico fra dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, tali indennità sono corrisposte anche a n. 2 autisti ed a n. 1 operatore

esterno in servizio a tempo determinato, con finanziamento a carico del bilancio dell'ente, secondo quanto stabilito dall'art. 13 c. 2 e dall'art. 10 c. 6 del C.C.D.I..

Con riguardo al finanziamento degli istituti economici oggetto del presente punto C), le parti danno atto che:

- il Comune associato di Alonte ha stanziato, in applicazione dell'art. 31 c. 2 ultimo periodo del C.C.N.L. 2002/2005 e dell'art. 4, comma 2 lett. a) del C.C.N.L. 6.5.2006, risorse decentrate c.d. variabili nell'importo di € 500,00. Le suddette risorse variabili non sono poste a carico del bilancio del suddetto Comune bensì sono "trasferite temporaneamente" per il corrente anno 2010 all'Unione ai fini dell'integrazione del trattamento economico accessorio da riconoscersi al personale amministrativo non apicale dipendente del Comune stesso che è stato assegnato all'Unione a tempo parziale e che con la sua attività ha consentito di evitare i maggiori oneri altrimenti derivanti dall'assunzione di altri dipendenti con analogo profilo: ciò in applicazione del Capo II - art. 13 del C.C.N.L. 22.01.2004 e specificamente del comma 4 lett. b) dello stesso articolo;
- la restante parte del fondo relativo all'organizzazione del lavoro è finanziata dalle risorse c.d. stabili, fatte salve le indennità di turno che sono finanziate dalle risorse c.d. variabili di cui alla parte B) del presente accordo, costituite ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. k) e c. 2 del C.C.N.L. 1.4.1999.

Le parti danno atto, infine, che:

- dalla mensilità successiva alla sottoscrizione del presente Accordo saranno corrisposti a conguaglio al personale interessato i compensi spettanti a titolo di indennità di turno, di responsabilità e di disagio relativamente al periodo decorso dall'inizio dell'anno 2010;
- le indennità di turno sono corrisposte unitamente allo stipendio, con cadenza mensile, nella misura stabilita dall'art. 22 del C.C.N.L. 22.01.2004, per i periodi di effettiva prestazione del servizio in turno, come stabilito dalla medesima norma;
- le indennità di responsabilità e di disagio, come precisato nell'ultimo capoverso dei punti b) e c) dell'art. 13 del C.C.D.I., sono corrisposte con cadenza mensile subordinatamente alla sottoscrizione dell'accordo relativo all'esercizio di riferimento.

